

25402

TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sezione Lavoro e Priv.  
Ponte: .....  
Ricevuto: .....  
Kerberos: .....  
(art. 104, 110)  
Napoli: 3 NOV. 2008  
P. C. n. ....

Il Giudice del lavoro Dott. LEONARDO  
ha pronunciato all'udienza del 30-9-08 la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 33496/07 R. G. Lavoro

**TRA**

ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI ISTRUZIONE DI .....  
in persona del legale rappresentante pro tempore  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli

OPPONENTE

**E**

.....  
rappresentato e difeso dall'Avv. ....

OPPOSTO

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 3-9-07 l'Istituto in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2055/07, emesso dal Giudice del Lavoro di Napoli in data 18-7-07 e notificato l'8-8-07.

*[Handwritten signature]*

Con tale decreto veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 308,37 in favore di ..... , oltre accessori e spese della procedura monitoria, quale residuo dovuto in relazione ad incarico conferito per lo svolgimento, nell'ambito delle attività finanziate con il Fondo dell'Istituzione Scolastica, delle funzioni obiettivo rientranti nell'area trasversale.

L'opponente eccepiva che il ricorrente aveva svolto solo in parte le attività richiestegli, e per questo era stato remunerato in misura inferiore a quanto previsto all'atto del conferimento dell'incarico e chiedeva la revoca del decreto.

Con memoria difensiva depositata il 29-5-08 si costituiva l'opposto, affermando la non imputabilità al proprio operato delle ragioni che hanno di fatto impedito il completamento dell'incarico affidatogli, e chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata.


All'udienza odierna del 30-9-08 il Giudice decideva la causa dando pubblica lettura del dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e va respinta.

Preliminarmente deve rilevarsi che in corso di causa è intervenuto il pagamento da parte dell'Amministrazione opponente in favore del ..... della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, con la precisazione, però, che il pagamento è stato effettuato al solo scopo di evitare l'azione esecutiva, con riserva di chiederne la restituzione in caso di revoca del decreto opposto. In assenza di riconoscimento del debito, quindi, tale pagamento non comporta la cessazione della materia del contendere.

Quanto al merito, deve rilevarsi che l'art. 30 del C.C.N.L. Scuola, al secondo comma stabilisce che "i compensi relativi allo svolgimento delle funzioni strumentali sono definiti



dalla contrattazione di istituto". Nel caso di specie il compenso per il ..... era stato determinato in euro 1.408,37 dalla contrattazione di istituto, e solo a seguito di ulteriore contrattazione avrebbe potuto essere mutato nell'importo. Parte opponente non ha provato che tale successiva contrattazione sia avvenuta, e dunque l'opposto ha diritto a percepire la differenza tra quanto spettante e quanto effettivamente corrispostogli, restando escluso il potere del Dirigente dell'Istituto di modificare unilateralmente il compenso stesso.

In considerazione del pagamento intervenuto in corso di causa sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

rigetta l'opposizione;

compensa tra le parti le spese processuali relativamente al presente giudizio.

Napoli, 30-9-08

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Flora Scelza

IL CANCELLIERE C/1  
Dott. FULVIO CHIRICO



TRIBUNALE DI NAPOLI  
DIPARTIMENTO DI LAVORO

OGGI 30 SET. 2008

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE C/1  
Dott. FULVIO CHIRICO